

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE ACCONCIATURA – ESTETICA

Il giorno 11 ottobre 2010, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Regionale Claudio Miotto, dai Presidenti regionali della categoria Lino Fabbian e Anna Parpagiolla, con l'assistenza del Segretario regionale Luciano Braga, del responsabile del settore relazioni sindacali e contrattuali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore stesso;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente regionale di categoria Aglio Mariano, dal segretario della categoria signora Emanuela Barbiero con l'assistenza del Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **Filcams/CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Adriano Filici;

la **Fisascat/CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale sig. Riccardo Camporese ;


la **Uiltucs/UIL** rappresentata dalla Segretario Generale Regionale sig. Luigino Boscaro e sig. Gianni Callegaro;

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro.

Premessa:

- Vista la stipula dell'accordo interconfederale che ha dettato le nuove regole del sistema contrattuale dell'artigianato.
- Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 7 luglio 2008.
- Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della normativa attualmente in vigore (Legge 247/07 e Legge 122/10) che prevede specifica autorizzazione da parte dell' INPS.
- Tenuto conto che l'efficacia economica del ccrl del 19 ottobre 2009 si è conclusa in data 30 settembre 2010 ed e' volontà delle parti continuare a mantenere un sistema basato sui premi di produttività del settore attraverso l'applicazione delle specifiche normativa e di non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti.

Le parti hanno convenuto quanto segue:



1 PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 19 ottobre 2009 per il settore acconciatura-estetica fino a tutto il 30 novembre 2011, eccezion fatta delle clausole in tema di E.E.T.-

2 ISTITUZIONE DELL'E.E.T. [elemento economico territoriale]

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato a decorrere dal **1° aprile 2011 e sino al 30 novembre 2011**. Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto e differito derivante da legge o da contratto ed ha le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive proroghe, modificazioni ed ai relativi decreti applicativi, collegato all'andamento produttivo del settore acconciatura estetica artigiano, relativamente al periodo di riferimento **giugno 2010 – gennaio 2011** e nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° aprile 2011 al 30 novembre 2011	Quota EET oraria dal 1° aprile 2011 al 30 novembre 2011
1	30,46	0,17607
2	25,62	0,14809
3	23,00	0,13295
4	20,18	0,11665


L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo (fonte Ebav):

- numero di imprese non inferiore del **8%** rispetto al numero di imprese del periodo precedente (giugno 2009 – gennaio 2010) a quello di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011);
- numero lavoratori non inferiore al **10%** rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (giugno 2009 – gennaio 2010) a quello di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a **80** ore per dipendente nel periodo di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011) abbiano effettuato più di **105** ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;
- al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verifichino congiuntamente le due fattispecie sopra indicate

APRILE 

L'EET viene erogato dal 1° ~~novembre~~ ^{APRILE} 2011 al 30 novembre 2011, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (impiegati e operai, ad eccezione dei lavoranti a domicilio) in forza nel settore acconciatura estetica artigiano nel periodo di riferimento (giugno 2010 – gennaio 2011) con le seguenti specifiche:

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, nella misura del 75% dell'importo spettante all'operaio del **livello 3°** (€17,25 lordi/mese - € 0,09971 lordi/ora) a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 8 (otto) mesi nel periodo di riferimento (giugno 2010 / gennaio 2011).

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 30.11.2011, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche relativamente al periodo 1° dicembre 2011 e sino al 31 luglio 2012 (periodo di riferimento febbraio 2011 – settembre 2011).-

3 PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2010 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di **OTTOBRE '10, NOVEMBRE '10, DICEMBRE '10, GENNAIO '11, FEBBRAIO '11 e MARZO '11.**

L'importo complessivo del premio è il seguente

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1	146,34	24,39
2	123,00	20,50
3	110,40	18,40
4	96,84	16,14

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di € 82,80= lordi, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 6 (sei) rate mensili di pari importo di 13,80 = lordi mensili da corrispondersi, rispettivamente, con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '10, NOVEMBRE '10, DICEMBRE '10, GENNAIO '11, FEBBRAIO '11 e MARZO '11 .-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione (diretta e/o differita) all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.


Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 31 marzo 2011, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.


In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.-

Letto, confermato e sottoscritto.-


CONFARTIGIANATO del Veneto



Filcams - CGIL Veneto




CNA del Veneto



Fisaseat - CISL Veneto



CASARTIGIANI Veneto



Uiltucs- UIL Veneto

